



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ufficio Circondariale Marittimo di Sanremo

Regolamento di sicurezza del porto di Bordighera

ORDINANZA

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo di Sanremo,

- VISTA: la concessione demaniale marittima rep. n. 2213 – registro concessioni n. 24 – pratica n. 3550 rilasciata in data 16.07.2008 e successivi atti suppletivi e/o modificativi, rilasciata dal Comune di Bordighera al medesimo “Comune di Bordighera” con sede legale in Bordighera, Viale XX Settembre n. 32 e sede operativa in ambito portuale, c/o la banchina “Schiavi del Mare” s.n.c., allo scopo di gestire e mantenere le aree e le strutture a terra, gli specchi acquei, i pontili galleggianti e le altre strutture destinate all’ormeggio di unità da diporto e da pesca, nonché i servizi dell’approdo turistico di Bordighera;
- VISTA: la [Legge n. 690 del 13.05.1940](#) – “Organizzazione e funzionamento del servizio antincendio nei porti” e, ss.is.mm.;
- VISTA: la [Legge n. 1085 del 27.12.1977](#) – “Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per prevenire gli abbordi in mare firmata a Londra il 20 ottobre 1972” e, ss.is.mm.;
- VISTO: l’art. 14 della [Legge n. 84 del 28.01.1994](#) – “Riordino della legislazione in materia portuale” e, ss.is.mm.;
- VISTI: l’art. 105 del [Decreto Legislativo n. 112 del 31.03.1998](#), in tema di “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali” e la [Legge n. 88 del 16.03.2001](#) in tema di “Nuove disposizioni in tema di investimenti delle imprese marittime” e, ss.is.mm.;
- VISTI: il [Decreto Legislativo n. 171 del 18.07.2005](#) – “Codice della nautica da diporto” ed il [Decreto Ministeriale n. 146 del 29.07.2008](#) – “Regolamento di attuazione del Codice della nautica da diporto” del M.I.T. e, ss.is.mm.;
- VISTO: il [Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006](#) – “Norme in materia ambientale” e, ss.ii.mm.;
- VISTO: il [Decreto Legislativo n. 197 del 17.04.2019](#) – “Recepimento della direttiva (UE) 2019/883, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE” e, ss.is.mm.;
- VISTO: il [Decreto Legislativo n. 81 del 09.04.2008](#) – “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e, ss.ii.mm.;
- VISTO il [Decreto Legislativo n. 271 del 27.07.1999](#) – “Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485” e, ss.i.mm.;
- VISTO: il [Decreto Legislativo n. 272 del 27.07.1999](#) – “Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell’espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485” e, ss.ii.mm.;
- VISTO: il [Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992](#) – “Nuovo codice della strada” e, ss.ii.mm.;



- VISTE: le Circolari n° 47/5172755 in data 05.08.1996, n° 7792 in data 31.07.2007 e n° 855 in data 23/09/2009, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in tema di unità da diporto in transito;
- VISTA: la propria [Ordinanza n. 24 in data 21.05.2018](#) – “disciplina dell’ormeggio delle unità al transito negli approdi turistici del Circondario Marittimo di Sanremo” e, ss.ii.mm.;
- VISTA: la propria [Ordinanza n. 06 in data 04.03.2017](#) – “Regolamento di sicurezza per le attività subacquee nel Circondario Marittimo di Sanremo” e ss.ii.mm.;
- VISTA: la propria [Ordinanza n. 59 in data 06.09.2018](#) – “Regolamento delle operazioni di bunkeraggio nel porto e nella rada di Sanremo” e, per quanto applicabili, negli altri porti/rade minori del Circondario Marittimo di Sanremo e ss.ii.mm.;
- VISTI: gli articoli 30, 62 ed 81 del [Codice della Navigazione](#), nonché gli articoli 59 e seguenti del relativo Regolamento di attuazione;
- VISTA: la propria Ordinanza n. 32 in data 25.05.2009 – “Regolamento di sicurezza del porto di Bordighera”;
- TENUTO CONTO: che nel porto di Bordighera, coesistono diverse realtà quali la pesca professionale, il diporto, il traffico di unità passeggeri e la cantieristica, per le quali è necessario disporre di idonee misure di regolamentazione;
- RITENUTO: necessario adottare provvedimenti finalizzati alla sicurezza della navigazione e portuale, alla salvaguardia della vita umana in mare, alla sicurezza delle strutture portuali, salvaguardia dell’ambiente e degli interessi connessi, polizia portuale;
- RITENUTO: necessario aggiornare le norme contenute nel vigente “Regolamento di sicurezza del porto di Bordighera”, nonché riunire in un testo unico le norme disciplinanti le varie attività che si svolgono in porto, al fine di fornire un’organicità alle disposizioni, con conseguente beneficio di razionale cognizione ed immediata consultazione dell’utenza marittima e portuale in genere.

ORDINA:

- ART. 1: è approvato e reso esecutivo l’allegato “Regolamento di sicurezza del porto di Bordighera”, costituente parte integrante della presente Ordinanza che entrerà in vigore dalle ore 08.00 del 17 luglio 2023.
- ART. 2: con l’entrata in vigore del presente provvedimento è abrogata l’Ordinanza n. 32 in data 25.05.2009 e tutte le altre disposizioni eventualmente in contrasto con le norme contenute nel “Regolamento di sicurezza del porto di Bordighera” allegato al presente provvedimento.
- ART. 3: i contravventori delle norme contenute nella presente Ordinanza, salvo che il fatto non configuri un diverso e più grave reato e salvo le maggiori responsabilità derivanti dall’illecito comportamento, saranno perseguiti in applicazione autonoma o in concorso con altre fattispecie, ai sensi degli articoli 1174, e 1231 del Codice della Navigazione ovvero dal Decreto Legislativo n. 171/2005 – “Codice della nautica da diporto”.
- ART. 4: È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l’affissione all’albo dell’ufficio, l’inclusione alla pagina “ordinanze” del sito istituzionale <http://www.guardiacostiera.gov.it/sanremo>, la trasmissione al Comune, alle pubbliche Amm.ni interessate e la divulgazione ai mezzi d’informazione.

Sanremo: data della registrazione

IL COMANDANTE
Tenente di Vascello (CP)
Isabella DE LUCA



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ufficio Circondariale Marittimo di Sanremo

REGOLAMENTO DI SICUREZZA DEL PORTO DI BORDIGHERA

INDICE

INDICE		
TITOLO I	DISPOSIZIONI GENERALI	
Articolo 1	Ambito di applicazione e definizioni	pag. 4
Articolo 2	Formulazione ed approvazione del piano ormeggi ed impiego delle banchine	pag. 5
TITOLO II	MOVIMENTO E STAZIONAMENTO DELLE UNITÀ NAVALI NELL'AREA DI ANCORAGGIO, NELLA RADA ED ALL'INTERNO DEL PORTO	
Articolo 3	Disciplina degli ormeggi destinati alle unità in transito	pag. 6
Articolo 4	Ingresso ed uscita dal porto	pag. 6
Articolo 5	Sicurezza nella condotta della navigazione	pag. 7
Articolo 6	Sicurezza delle unità ormeggiate in porto	pag. 8
TITOLO III	POLIZIA NELLE AREE PORTUALI	
Articolo 7	Divieti	pag. 9
Articolo 8	Obblighi del Soggetto gestore/concessionario	pag. 10
Articolo 9	Alaggio e varo delle unità	pag. 12
TITOLO IV	CIRCOLAZIONE STRADALE IN AMBITO PORTUALE	
Articolo 10	Generalità	pag. 14
Articolo 11	Obblighi del Soggetto Gestore	pag. 14
Articolo 12	Destinazione disciplina e divieti per la circolazione nelle diverse aree portuali	pag. 15
Articolo 13	Condizioni meteorologiche particolarmente avverse	pag. 17
TITOLO V	NORME PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI CON E SENZA L'USO DI FONTI TERMICHE A BORDO DELLE UNITÀ NAVALI E A TERRA NEL PORTO	
Articolo 14	Tipologia dei lavori consentiti negli ambiti portuali	pag. 18
Articolo 15	Lavori subacquei	pag. 18
Articolo 16	Uso di miscele ossiacetileniche, della fiamma ossidrica, della saldatura elettrica o di fonti termiche - autorizzazione	pag. 19
TITOLO VI	DEPOSITI COSITERI E DISCIPLINA PER LA SICUREZZA DEL RIFORNIMENTO AD UNITA' NAVALI	
Articolo 17	Rifornimento di carburanti	pag. 19
TITOLO VII	ANTINCENDIO, ANTINQUINAMENTO E GESTIONE RIFIUTI	
Articolo 18	Disciplina e misure antincendio in ambito portuale	pag. 19
Articolo 19	Piano antinquinamento portuale	pag. 20
Articolo 20	Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico	pag. 21
Articolo 21	Abbandono di rifiuti, inquinamento ambientale e affondamento di unità navali	pag. 21
Articolo 22	Disposizioni finali	pag. 21
Allegato 1	Planimetria del porto di Bordighera	pag. 22
Allegato 2	Monografia presidi antincendio fissi	pag. 23



TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Ambito di applicazione e definizioni

Le disposizioni del presente Regolamento di sicurezza (di seguito “Regolamento”) si applicano al porto di Bordighera con riferimento alle opere portuali, specchi acquei e posti barca individuati nella planimetria in Allegato.

Il porto di Bordighera è attualmente in concessione al “Comune di Bordighera” con sede legale in Bordighera (IM) - Via Roma 166, e sede operativa in ambito portuale, c/o la banchina “Schiavi del Mare” s.n.c., in forza della concessione demaniale marittima rep. n. 2213 – registro concessioni n. 24 – pratica n. 3550 rilasciata in data 16.07.2008 e successivi atti suppletivi e/o integrativi.

Le presenti norme disciplinano, per i soli aspetti di competenza dell’Autorità Marittima, l’utilizzo per finalità tecnico/nautiche dell’area portuale di cui al paragrafo 1, allo scopo di gestire e mantenere le aree e le strutture a terra, gli specchi acquei, i pontili galleggianti e le altre strutture destinate all’ormeggio di unità da diporto e da pesca, nonché i servizi dell’approdo turistico di Bordighera.

Le norme contenute nel presente Regolamento dovranno essere osservate da tutte le navi ed i galleggianti come definiti dall’articolo 136 del [Codice della Navigazione](#) ed alle unità di cui all’articolo 3 del [Decreto Legislativo 171/2005](#) che, per qualsiasi scopo, navigano, sostano ed effettuano operazioni commerciali nelle seguenti aree:

Deroghe alle norme del presente Regolamento possono essere autorizzate dall’Autorità Marittima per motivate esigenze e con specifiche prescrizioni, acquisiti eventuali pareri ritenuti necessari.

Ai fini del presente Regolamento sono adottate le seguenti definizioni:

- a) **PORTO DI BORDIGHERA:** area demaniale marittima, comprensiva di relative infrastrutture portuali ed aree di deposito, costituita dallo specchio acqueo, racchiuso tra le dighe foranee, e dalle banchine/moli/aree ed altre attrezzature idonee e non all’attracco di unità navali o galleggianti, così come meglio individuato nello stralcio planimetrico in allegato 1), adibita ad ospitare principalmente le unità della pesca professionale e della nautica da diporto;
- b) **Rada di Bordighera:** estensione di mare nelle immediate adiacenze delle strutture foranee del porto di Bordighera, avente raggio pari a 200 metri con centro in corrispondenza del [fanale a luce fissa rossa n. 1463 \(E1147\)](#), posto all’estremità del molo foraneo.
- c) **SOGGETTO GESTORE:** persona giuridica che assume la gestione del porto con i relativi oneri e ne percepisce i ricavi; il *Soggetto gestore* può coincidere con il *Concessionario* o essere soggetto da esso delegato;
- d) **CONCESSIONARIO:** soggetto autorizzato all’occupazione degli spazi demaniali su cui insiste il porto;
- e) **BANCHINA:** opera interna al porto, destinata (insieme con i pontili) all’accosto o all’ormeggio di unità navali;
- f) **PONTILE:** struttura fissa galleggiante interna al porto, destinata (insieme con la banchina) all’accosto o all’ormeggio di unità navali;
- g) **MOLO DI SOPRAFLUTTO:** struttura del porto che delimita a Sud/Est il bacino portuale; è composta da una massicciata e da una banchina destinata all’accosto o all’ormeggio di unità navali; da essa si accede a n° 1 pontile galleggiante. In testata del molo foraneo è presente il fanale a luce fissa rossa n. 1463 (E1147), indicante l’imboccatura del porto;
- h) **MOLO DI SOTTOFLUTTO:** struttura del porto che delimita a Nord/Est il bacino portuale; è composta da una massicciata e da una banchina destinata all’accosto o all’ormeggio di unità navali. Nella sua estremità non è presente alcun fanale;
- i) **BANCHINA DI RADICE:** struttura del porto che delimita a Sud/Ovest il bacino portuale, compresa fra il *molo di sopraflutto* e la *banchina di riva*; Sulla banchina è presente l’*area di emergenza* e l’*Area rimessaggio*;



- j) **BANCHINA DI RIVA:** struttura del porto, coincidente con la linea di costa, che delimita a Nord/Ovest il bacino portuale, compresa fra la *banchina di radice* ed il *molo di sottoflutto*; è composta da una banchina destinata all'accosto o all'ormeggio di unità navali; da essa si accede a n° 4 pontili galleggianti. Ricomprende n° 2 scivoli per alaggio e varo di natanti;
- k) **BACINO PORTUALE:** area del porto destinata all'ormeggio di unità navali e delimitata dal *molo di sopraflutto* e dal *molo di sottoflutto*;
- l) **IMBOCCATURA DEL PORTO:** sezione d'ingresso allo specchio acqueo protetto ricompreso fra l'estremità del *molo di sopraflutto* ed il *molo di sottoflutto*;
- m) **CANALE DI ACCESSO:** specchio acqueo che deve essere percorso da tutte le unità in ingresso e uscita dal *bacino portuale*;
- n) **AREA DI EMERGENZA:** Area del porto adibita prioritariamente alle operazioni, in emergenza, dei mezzi di soccorso (Guardia Costiera – VV.F. – 118 ecc.);
- o) **AREA DI RIMESSAGGIO:** Area del porto adibita ad attività di rimessaggio di unità navali gestita ai sensi del 45 Bis del Codice della Navigazione;
- p) **UNITÀ DA PESCA:** unità navale iscritta nei Registri Navi Minori e Galleggianti e dotata di licenza all'esercizio di pesca professionale;
- q) **POSTO BARCA:** porzione dello specchio acqueo (c.d. piazza d'acqua), adiacente alla banchina o ad un pontile destinata all'ormeggio di un'unità navale;
- r) **SISTEMI DI ORMEGGIO:** dispositivi che consentono l'ormeggio di unità navali alle banchine ed ai pontili (quali, ad esempio, bitte, anelli, corpi morti, catenarie, cavi e finger);
- s) **RIFIUTO:** definito dall'articolo 183 del [Decreto Legislativo 152/2006](#).

Articolo 2 Formulazione ed approvazione del piano ormeggi ed impiego delle banchine

Il *Soggetto gestore* è tenuto a redigere un dettagliato "*piano degli ormeggi*" del porto che deve riportare le seguenti informazioni obbligatorie:

- a) posti barca disponibili contraddistinti da sigle e/o numeri identificativi;
- b) dimensioni massime (lunghezza, larghezza, pescaggio) delle unità navali per ciascun posto – c.d. "*piazza d'acqua*" o categoria di posti;
- c) posti barca riservati al transito delle unità navali;
- d) posti barca assegnati all'Autorità Marittima o ad altre Autorità dello Stato;
- e) posti barca assegnati alla pesca professionale;
- f) eventuali posti barca assegnati secondo criteri privilegiati definiti dal Comune di Bordighera in favore dei residenti;
- g) posti barca assegnati ad unità da lavoro operanti nel porto;
- h) posto di ormeggio destinato allo sbarco di eventuali feriti da bordo.

Le dimensioni di cui alla precedente lettera b) devono essere espresse secondo i seguenti criteri tassativi:

- **lunghezza:** misura lineare della distanza longitudinale dell'unità comprensiva di eventuali bompressi, delfiniere, sporgenze, motori fuoribordo, etc.;
- **larghezza:** misura lineare del punto di massima sporgenza trasversale dell'unità, comprese eventuali sporgenze o pinne stabilizzatrici, etc.;
- **pescaggio:** misura lineare della colonna d'acqua libera in presenza della più bassa marea; essa deve essere sussistente sia presso il posto di ormeggio che in tutti gli specchi acquei necessari per raggiungere l'ormeggio.

Il piano ormeggi deve essere redatto in piena rispondenza con le norme applicabili e i titoli amministrativi pertinenti, quali: titolo di concessione demaniale marittima, autorizzazioni urbanistiche e del paesaggio, collaudi statici e dinamici delle opere, dei sistemi di ritenuta e degli impianti, collaudo amministrativo dei beni, specifiche certificazioni sugli impianti rilasciate da pubbliche Autorità (es. impianto elettrico e antincendio) e tenuto conto, per quanto tecnicamente possibile, delle "*Linee Guida PIANC*" e delle



“Raccomandazioni tecniche per la progettazione dei porti turistici” di cui all'allegato 1 - punto 1 - 3° capoverso e all'allegato 2 - punto 1 - 3° capoverso del Decreto Interministeriale del 14/04/1998 “Approvazione di requisiti per la redazione di progetti da allegare ad istanze di concessione demaniale marittima per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto”.

Il “piano degli ormeggi”, ed ogni sua variazione, viene sottoposta all’approvazione obbligatoria e vincolante dell’Autorità Marittima, limitatamente ai profili connessi alla sicurezza della navigazione.

Ogni singolo posto di ormeggio deve essere occupato da unità compatibili con le dimensioni del posto barca approvato.

Deroghe al precedente comma, possono essere autorizzate dall’Autorità marittima. La forma con cui viene conferita la deroga viene stabilita dall’Autorità marittima sulla base della rilevanza della stessa. Nella richiesta di deroga il Soggetto gestore deve indicare le precauzioni tecniche da adottarsi per garantire la sicurezza degli accosti.

Il rispetto delle limitazioni all’uso di ogni singolo ormeggio è assicurato dal *Soggetto gestore* che, a tal riguardo, è tenuto ad approntare un idoneo dispositivo di vigilanza. In caso di emergenza, che deve essere comunicata senza ritardo all’Autorità Marittima, il *Soggetto gestore* può derogare ai limiti di cui sopra, in via temporanea, disponendo l’adozione di ogni misura suppletiva necessaria a salvaguardare la piena sicurezza degli accosti.

Il *Soggetto gestore* è tenuto a riservare idonei posti d’ormeggio destinati:

- alle unità navali della Guardia Costiera e delle altre Forze Armate e di Polizia, dei Vigili del Fuoco e delle unità eventualmente impiegate in operazioni di ricerca, soccorso, salvataggio ed antinquinamento;
- alle unità navali in difficoltà e che richiedano rifugio, in caso di avverse condizioni meteo marine o altri motivi di salvaguardia della vita umana in mare, sicurezza della navigazione e tutela della pubblica incolumità, per il tempo strettamente necessario e compatibilmente con le caratteristiche delle unità.

Dev’essere individuata una specifica zona di ormeggio che consenta lo svolgimento in modo celere delle operazioni di sbarco di feriti, con particolare riferimento al rapporto tra l’altezza del bordo libero dell’unità e l’altezza della banchina; tale spazio deve essere prossimo ad un’area carrabile raggiungibile da autoambulanza.

Salvo diversa richiesta del Soggetto gestore, tale area, meglio identificata nell’Allegato 1, è:

- la banchina di radice, adiacente all’area di emergenza.

L’assegnazione degli ormeggi alle unità e la determinazione di ogni profilo commerciale da esso derivante è effettuato dal Soggetto gestore delle strutture portuali.

TITOLO II

MOVIMENTO E STAZIONAMENTO DELLE UNITÀ NAVALI NELL’AREA DI ANCORAGGIO, NELLA RADA DI BORDIGHERA ED ALL’INTERNO DEL PORTO

Articolo 3 **Disciplina degli ormeggi destinati alle unità in transito**

Per quanto concerne la disciplina inerente gli ormeggi delle unità al transito nel porto di Bordighera si fa rimando a quanto prescritto dall’art. 49nonies del [Decreto Legislativo n. 171 del 18.07.2005](#) – “Codice della nautica da diporto” e, ss.ii.mm..

Articolo 4 **Ingresso ed uscita dal porto di Bordighera**

L’ingresso e l’uscita dal porto deve avvenire alla minima velocità di governo e comunque non superiore ai 3 nodi di velocità, rispettando le normali regole per prevenire gli abbordi in mare.

Tale velocità non può mai essere superata all’interno di tutto l’ambito portuale e, al suo esterno, nel tratto di mare ricadente nel raggio di 200 metri dal fanale rosso (Immagine 1).

Durante le manovre di ingresso ed uscita dal porto tutte le unità devono tenere la propria dritta rispettando l'asse centrale del canale di accesso, lasciando libera la rotta alle unità in uscita da esso e, se dotate di apparato radio VHF, mantenere l'ascolto sui canali 16 (emergenza) e 09 (direzione del porto).

Nel bacino portuale, imboccatura e nel canale di entrata/uscita dal porto è vietata la navigazione a vela con ogni tipo di unità (ad eccezione di unità a vela di lunghezza non superiore a 5 mt utilizzate da sodalizi con scopo di promozione della nautica da diporto con sede in ambito portuale, assistite da idoneo mezzo nautico condotto da personale abilitato).

Le unità in transito, prima di effettuare l'ingresso in porto, devono chiedere al *Soggetto gestore* l'assegnazione del posto d'ormeggio e qualora ritenuto rilevante sulla base della buona condotta marinaiasca e sulla base del pescaggio della propria unità, le informazioni sulla profondità dei fondali.

Le unità da diporto aventi propulsione esclusivamente a vela, devono:

1. in uscita, essere accompagnate da idonei mezzi nautici del *Soggetto gestore*. Esse, tenuto conto delle condizioni meteo marine in atto, devono navigare riducendo al minimo i *bordi*, evitando di intralciare la navigazione di altre unità;
2. in entrata, richiedere alla *Direzione del Porto* a mezzo VHF su CH 09, ovvero via telefono al n. +39.0184.266688, l'assistenza di cui al precedente punto 1, mantenendosi a distanza di sicurezza dall'imboccatura portuale in attesa del mezzo in supporto; in ogni caso, l'area di attesa non deve influire sulla sicurezza delle manovre di altre unità in entrata o in uscita.



(Immagine 1 - Porto di Bordighera e della sua rada con indicazione dei divieti e del limite di 200 mt. di raggio dal fanale rosso)

Articolo 5 Sicurezza nella condotta della navigazione

Tutte le unità devono essere dotate delle dotazioni di sicurezza previste dai relativi regolamenti.

Ogni unità deve ormeggiarsi al posto assegnato dal *Soggetto gestore* in modo da non ostacolare o rendere difficoltoso l'ormeggio e la manovra delle altre. Tali unità potranno ormeggiare esclusivamente negli



spazi adibiti all'approdo, così come da "piano ormeggi" del porto di Bordighera. E' sempre vietato l'ormeggio in testata alle banchine galleggianti per ragioni di sicurezza.

In fase di ormeggio/disormeggio nonché in presenza di condizioni meteo marine avverse i Comandanti, o loro idoneo sostituto nel caso di unità all'ormeggio, sono tenuti ad adottare ogni azione necessaria ed indispensabile per la sicurezza della navigazione e delle strutture portuali, la salvaguardia della vita umana in mare, la tutela dell'ambiente marino.

Tutte le unità che navigano nel porto di Bordighera devono prestare la massima attenzione nell'esecuzione delle manovre, in considerazione della loro tipologia, dei limitati spazi di manovra e delle condizioni meteo marine, valutando l'eventuale adozione di misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.

Le unità in navigazione nelle acque portuali devono, se in entrata, raggiungere il punto di ormeggio assegnato seguendo la rotta più breve ovvero, se in uscita, raggiungere l'imboccatura del porto evitando di eseguire manovre o evoluzioni non necessarie. La navigazione nelle acque portuali deve avvenire con la sola propulsione meccanica od a remi.

I Comandanti delle unità devono assumere tutte le precauzioni e le misure di prudenza e di sicurezza atte a prevenire situazioni di pericolo e/o di danno a terzi e/o alle opere portuali.

Durante la navigazione nello specchio acqueo del porto di Bordighera deve essere mantenuta la velocità di sicurezza come definita al precedente articolo 4 (3 nodi). Sono escluse da tale limitazione, per comprovate necessità, le unità della Guardia Costiera, delle Forze dell'Ordine o di Polizia, di quelle impiegate in servizio di pubblica utilità e le imbarcazioni addette ai servizi del porto.

Durante le operazioni di sbarco e imbarco di passeggeri da unità commerciali nel porto di Bordighera i Comandanti delle unità devono:

- evitare la sosta di persone sulle passerelle;
- predisporre idonei dispositivi lungo la banchina interessata alle operazioni, in modo da separare i flussi di sbarco da quelli d'imbarco nonché l'eventuale afflusso di persone estranee;
- mantenere nei pressi delle transenne eventualmente utilizzate per i fini di cui sopra e dello scalandrone idoneo personale (fornito di indumento/elemento identificativo), incaricato dell'instradamento dei passeggeri, della verifica del titolo di viaggio e del documento personale (quando richiesto), dell'istruzione e guida dei passeggeri durante il transito sullo scalandrone, del divieto di accesso a bordo di personale estraneo non autorizzato.

Articolo 6 Sicurezza delle unità ormeggiate in porto

Le unità nel porto di Bordighera possono essere ormeggiate presso i pontili galleggianti o le banchine sulla base dell'apposito *piano ormeggi* adottato dal *Soggetto gestore*. Non è consentito vincolare unità affiancate ad altre unità, compresi i *cd. tender* [ormeggio *cd. "a pacchetto"*].

Con unità all'ormeggio e prima di allontanarsi dall'area portuale, gli utenti devono assicurarsi che i cavi di ormeggio siano in ottime condizioni, con un congruo numero di parabordi e che l'unità sia convenientemente ormeggiata anche in considerazione delle condizioni meteomarine in atto, previste e prevedibili;

Qualora il *Soggetto gestore*, anche per il tramite della propria organizzazione, noti un'unità in stato di abbandono o che corra il rischio di affondare o di causare danni alle unità ed alle attrezzature circostanti, deve avvisare l'utente affinché vengano ripristinate le condizioni di sicurezza dell'unità. In caso di inerzia o urgenza, il *Soggetto gestore* adotta le precauzioni necessarie atte a scongiurare pericolo per la sicurezza della navigazione, per la pubblica incolumità e per l'ambiente marino, dandone comunicazione all'Autorità Marittima.

I cavi di ormeggio dovranno essere auto-affondanti e conformi alla tipologia, diametro minimo e comunque al carico di rottura comunicati dal *Soggetto gestore* per ciascuna classe di ormeggio. Il *Soggetto*



gestore può imporre una specifica dotazione minima di cavi di ormeggio e sistemi di protezione laterale, fatta salva l'esclusiva responsabilità dell'utente per la sicurezza della propria unità all'ormeggio.

In nessun caso è consentito all'utente di impedire con il proprio sistema di ormeggio, l'ingresso e l'uscita dall'ormeggio delle unità vicine.

È vietato bloccare gli ormeggi delle unità con catene, lucchetti o qualsiasi altro mezzo di ritenzione.

Le passerelle di imbarco non devono costituire pericolo o intralcio al passaggio su pontili e banchine e devono essere opportunamente vincolate all'unità sia in esercizio sia a riposo.

È vietato mantenere sporgenze fuori dal bordo perimetrale dell'unità e nella sua verticale.

Le unità da pesca professionali, in porto e comunque prima di ormeggiare, devono posizionare e mantenere i sistemi di pesca (verricelli, divergenti, segnalamenti, etc.) issati e ben rizzati a bordo in modo tale da non sporgere fuori bordo.

TITOLO III

POLIZIA NELLE AREE PORTUALI

Articolo 7 Divieti

Per i fini di sicurezza generale della navigazione e di integrità degli spazi portuali e dell'ambiente, in aggiunta alle previsioni contenute ai precedenti articoli, in tutte le aree portuali, compreso l'interno della zona di mare delimitata dal cerchio avente raggio di 200 metri dal fanale rosso dell'imboccatura portuale, è vietato:

- a) l'ancoraggio e lo stazionamento senza propulsione;
- b) mantenere il radar in rotazione e, quindi, in emissione. Gli stessi potranno essere tuttavia attivati, durante le manovre di ingresso ed uscita da/per il porto, quale ausilio necessario per garantire la sicurezza della navigazione;
- c) l'effettuazione di allenamenti o gare sportive;
- d) le immersioni, ad esclusione dei sommozzatori/palombari iscritti negli appositi registri professionali, autorizzati dall'Autorità Marittima e comunicati al Soggetto gestore;
- e) la pesca di qualunque genere, sia essa sportiva che professionale, con qualsiasi attrezzatura atta alla cattura di pesci, molluschi etc.;
- f) il rimorchio, salvo i casi espressamente autorizzati;
- g) la balneazione;
- h) l'accesso, la sosta, il transito e la pesca sulle massicciate delle scogliere del molo di sopraflutto e sottoflutto;
- i) la navigazione a vela (fermo restando quanto previsto dall'articolo 4), il surfing, il windsurfing ed il kite-surfing;
- j) l'impiego di tutti i sistemi a pressione d'acqua utilizzabili per effettuare evoluzioni in aria (ad esempio il cd. flyboard);
- k) rampinare in porto;
- l) recuperare oggetti caduti in mare; tale necessità dovrà essere comunicata al Soggetto Gestore che seguirà le procedure previste dall'articolo 15 – lavorazioni subacquee);
- m) la navigazione mediante natanti solitamente impiegati negli stabilimenti balneari (es. jole, sandolini, pedalò, etc.);
- n) lo sci nautico e il paracadutismo ascensionale;
- o) l'esecuzione di lavorazioni sulle unità dalle quali derivi una perdita di materiali in mare, salvo quanto disciplinato al successivo articolo 14 (Tipologia dei lavori consentiti negli ambiti portuali);



- p) l'esecuzione di carenaggi, in ragione dell'inevitabile dispersione di materiali in mare, con qualsiasi metodologia (ad esempio mediante operatore subacqueo con o senza "sbandata" – vds. art. 15 – Lavori subacquei);
- q) il rifornimento di carburante a mezzo travaso da secchi o taniche non omologati; impiegare pompe, manuali od elettriche per l'aspirazione di carburante dai serbatoi, salvo quanto disciplinato dal successivo articolo 17;
- r) conservare a bordo delle unità navali carburante e prodotti combustibili in contenitori non specificatamente omologati a tale scopo;
- s) l'esecuzione di lavorazioni sui motori fuoribordo che comportino lo smontaggio del piede;
- t) il mantenimento in funzione dei motori asserviti alla propulsione, oltre i tempi tecnici necessari per l'esecuzione delle manovre di ingresso e uscita, ovvero riscaldamento e manutenzioni periodiche.
- u) il deposito, l'abbandono o il rilascio di ogni bene, materiale, oggetto o sostanza in spazi diversi da quelli destinati al conferimento dei rifiuti urbani e/o speciali, siano essi pericolosi o meno;
- v) il deposito di attrezzature da pesca professionale fuori dagli spazi identificati, tracciati con segnaletica orizzontale, numerati, assegnati ed autorizzati dal Soggetto Gestore; E' fatto obbligo agli Armatori/Proprietari/Comandanti dei motopesca depositare, in tutto l'ambito portuale, sulle banchine, negli *stalli* o negli spazi a loro assegnati, *attrezzi fissi e sfogliare, boe, cavi e boe segnaletiche* senza marcatura conforme (*targhette*), riportante, in forma permanente, chiaramente leggibile, non falsificata e non occultata, i dati di registrazione del peschereccio (CAP III, SEZ. II, artt. dal 9 al 17 del Reg. UE n. 404 del 08.04.2011 e ss.ii.mm.);
- w) lasciare incustodita l'unità nel caso in cui venga fatto utilizzo delle colonnine elettriche, siano esse utilizzate per alimentazione diretta (220 V) che per la ricarica delle batterie (12-24 V); prima di allontanarsi dal bordo è obbligatorio scollegare la presa da terra (alimentazione a 220V) dalle colonnine presenti in banchina e disattivare l'interruttore magnetotermico differenziale della colonnina;
- x) il deposito e/o l'utilizzo di attrezzature elettriche (frigoriferi, celle refrigeranti etc.), atte alla refrigerazione di prodotti della pesca o delle esche etc.;
- y) l'uso di barbecue o griglie a carbone o gas in banchina o sui pontili, come anche l'uso di fuochi artificiali o fiamme libere, fatta salva la previsione ex articolo 80 del Codice della navigazione;
- z) l'impiego di solventi o detersivi, nel lavaggio delle barche o di arredi, non compatibili con le norme di tutela ambientale e comunque non biodegradabili;
- aa) il lavaggio di ogni genere di veicolo di cui al titolo III – Capo I, del Nuovo codice della strada;
- bb) l'impiego a bordo di unità e galleggianti, in acqua o a terra, di fiamma ossidrica, ossiacetilenica e/o saldatura elettrica senza la prescritta autorizzazione e/o nulla-osta dell'Autorità Marittima (vds. art. 16);
- cc) effettuare il sorvolo con droni, fatta salva la specifica preventiva autorizzazione e comunicazione al Soggetto gestore ed all'Autorità Marittima;
- dd) l'alaggio ed il varo delle unità al di fuori delle aree all'uopo individuate e degli scali appositamente attrezzati senza la preventiva autorizzazione dell'Autorità Marittima; a tal proposito deve essere trasmessa apposita comunicazione al Soggetto gestore ed all'Autorità Marittima almeno 48 ore prima dell'orario previsto di alaggio o varo;
- ee) lasciare i cani, o altri animali domestici, in libertà. Essi, in ragione delle peculiarità dell'ambito portuale (pericolo caduta in mare, rumori improvvisi, problematiche igieniche), devono essere costantemente condotti al guinzaglio.

Articolo 8 Obblighi del Soggetto gestore/concessionario

Fermi restando gli obblighi conferiti dal titolo di concessione demaniale ed in accordo con essi, il *Concessionario* o, per esso, *Soggetto gestore* deve:

- a) garantire la pulizia delle banchine, dei pontili ed in genere degli ambiti portuali, compresi gli specchi acquei, garantendo l'installazione e la manutenzione di un adeguato numero di contenitori per rifiuti solidi



- urbani (carta, plastica, metallo, vetro, indifferenziata etc.) e per rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (oli esauriti, acque oleose di sentina, batterie, vernici etc.), nonché il relativo smaltimento secondo le tipologie di rifiuto (Codici CER) e le vigenti normative ambientali.
- b) garantire la predisposizione e gestione del servizio antincendio (vds. art. 18) ed antinquinamento (vds. art. 19);
 - c) garantire il servizio di ormeggio, da fornire su richiesta all'utenza e, comunque, sempre prontamente impiegabile per far fronte ad eventuali situazioni di emergenza;
 - d) garantire i servizi idrici, elettrici, igienici e la loro manutenzione;
 - e) garantire l'illuminazione del porto;
 - f) garantire la funzionalità e la manutenzione dei segnalamenti marittimi;
 - g) assicurare la predisposizione ed il mantenimento di opportuna segnaletica stradale nel rispetto di quanto indicato al successivo "Titolo IV";
 - h) assicurare l'assistenza radiotelefonica alle unità che intendano effettuare lo scalo in porto, durante gli orari di apertura dell'uffici del soggetto gestore;
 - i) assicurare la predisposizione di un "*piano di emergenza*" che contenga l'indicazione delle risorse umane e materiali e delle procedure individuate per fronteggiare prontamente le situazioni di emergenza in porto in tema di antincendio, antinquinamento e anti-falla;
 - j) essere in possesso dei numeri di rintracciabilità di tutti gli utenti, responsabili a vario titolo, delle unità presenti in porto (stanziali, stagionali ed in transito), curandone il periodico aggiornamento, al fine di allertarli tempestivamente in caso di necessità/urgenza. Tali informazioni devono essere fornite, su richiesta, all'Autorità Marittima.
 - k) curare che il personale impiegato nella gestione del porto, al fine di rendersi individuabile a terzi, sia munito di apposito "tesserino" identificativo;
 - l) curare la predisposizione di appositi stampati informativi multilingua, da consegnare ai Comandanti/conducenti delle unità stazionanti nel porto, per favorire la conoscibilità del presente Regolamento;
 - m) informare l'Autorità Marittima in merito all'eventuale presenza di unità in stato di abbandono e/o comunque potenzialmente idonee a causare pericolo nell'area portuale che, pur non costituendo rifiuto, possano costituire rischio o intralcio alla sicurezza della navigazione in porto, fornendo il necessario ausilio per l'eventuale rimozione delle stesse;
 - n) curare dettagliatamente la registrazione in tempo reale, nonché l'archiviazione storica, di tutte le unità presenti in porto, registrando data e ora di arrivo e partenza;
 - o) trasmettere alla locale Autorità Marittima, annualmente o al verificarsi di ogni variazione di assegnazione, i dati relativi alle unità "*stanziali*" e "*stagionali*" ospitate in porto e, comunque, perentoriamente su richiesta;
 - p) trasmettere, alla locale Autorità Marittima, mensilmente, i dati relativi alle unità in transito ospitate in porto e, comunque, perentoriamente su richiesta;
 - q) verificare la sussistenza della copertura assicurativa di tutte le unità ormeggiate in porto; segregare, in aree dedicate e non interessate dalla vicinanza di altre unità, le eventuali unità in stato di abbandono e prive di copertura assicurativa;
 - r) armare ed equipaggiare un congruo numero di unità a motore idonee per lo svolgimento delle attività discendenti dalla gestione del porto. Le unità devono essere riconoscibili per mezzo di logo riportante la scritta "*Porto di Bordighera*"; ogni unità destinata agli scopi predetti, in aggiunta alle dotazioni previste per Legge, deve essere dotata di VHF (anche portatile); il personale imbarcato deve vestire un giubbotto individuale di salvataggio ed i DD.PP.II. previsti in relazione alle attività svolte;
 - s) Il Soggetto gestore è tenuto a mantenere costantemente aggiornata la mappatura dello stato dei fondali, rapportata all'andamento delle quote del livello del mare in tempo reale, e a comunicarlo ai Soggetti indicati al precedente art. 4). Le variazioni di profondità dei fondali dovranno essere immediatamente comunicate all'Autorità Marittima al fine di consentire l'adozione dei necessari provvedimenti.
 - t) munirsi di ogni altro utile e prescritto provvedimento autorizzativo o abilitativo di competenza di Organi o Enti cui la Legge riconosca a vario titolo specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti dalle attività, di volta in volta, poste in essere;



- u) assicurare, senza soluzione di continuità, in relazione alla situazione e alla tipologia delle unità ormeggiate in porto, dei movimenti previsti e delle condizioni meteo previste e in atto, la sussistenza di un adeguato servizio di guardiania e assistenza all'ormeggio. L'Autorità Marittima si riserva di richiedere l'incremento del dispositivo predetto al verificarsi di condizioni particolari.

Articolo 9 Alaggio e varo delle unità

All'interno del porto di Bordighera le operazioni di alaggio e varo delle unità possono avvenire, nel rispetto delle vigenti norme in tema di sicurezza, tutela della pubblica incolumità salute ed igiene dei lavoratori, esclusivamente presso le seguenti aree:

a) Area di rimessaggio

L'area di rimessaggio presente lungo la *banchina di radice*, così come disciplinata dall'atto concessorio, stipulato ai sensi dell'art. 45/bis del C.N. fra il Comune di Bordighera ed il Soggetto gestore del cantiere, che si richiama integralmente, è destinata per le operazioni di alaggio/varo, con autogru, di imbarcazioni e natanti fino ad una lunghezza massima di 14,50 mt. f.t..

La disciplina dell'esecuzione delle operazioni di alaggio e varo, da parte del cantiere, da/per la propria area, è demandata al *Soggetto gestore* del cantiere. In tutte le aree occupate dal cantiere è vietato l'accesso a persone e autoveicoli non espressamente autorizzati dal *Soggetto gestore* del cantiere.

L'utilizzo dell'area di rimessaggio e della relativa banchina (quest'ultima secondo le indicazioni e prescrizioni fornite dall'Autorità Marittima e dal Comune di Bordighera, integralmente richiamate), rientra nella piena responsabilità del soggetto utilizzatore il quale è tenuto a verificare preliminarmente la sussistenza di tutte le condizioni necessarie ad assicurarne un sicuro uso, valutando con la massima diligenza ogni rischio direttamente o di riflesso connesso con l'operazione e l'utilizzo dei prescritti DD.PP.II. in relazione all'attività svolta;

Il Cantiere è responsabile della prevenzione, contenimento, rimozione e smaltimento di ogni rifiuto e/o agente inquinante eventualmente generato durante le operazioni di alaggio e varo.

b) Area di emergenza

L'area di emergenza presente lungo la *banchina di radice*, è destinata occasionalmente per le operazioni di alaggio/varo di imbarcazioni e natanti, con autogru.

L'autorizzazione all'impiego di tale area è demandata al *Soggetto gestore*, che, potendo prevedere un'eventuale tariffa, ne definisce altresì i limiti d'utilizzo ed assicura che l'area venga opportunamente delimitata e segnalata mediante apposita segnaletica e cartellonistica, al fine di evitare l'accesso di persone e veicoli estranei all'attività ivi esercitata.

Tale attività può essere eseguita solo in ore diurne e con condizioni meteo marine favorevoli.

Le operazioni di alaggio/varo, con autogru, all'interno dell'area di emergenza, devono essere effettuate esclusivamente da Operatore specializzato, in possesso, prima di iniziare l'attività, della citata autorizzazione.

Il *Soggetto utilizzatore* deve garantire il rispetto dei limiti d'impiego dell'area di emergenza, secondo le seguenti prescrizioni:

- 1) coloro che intendono utilizzare la banchina e l'area di emergenza per l'ormeggio di imbarcazioni e natanti al fine dell'alaggio/varo di unità navali con autogru, dovranno chiedere la preventiva autorizzazione, almeno 48 ore prima dell'inizio delle operazioni, al Concessionario Soggetto Gestore del porto, inviando il previsto modulo di richiesta alla mail: ufficioporto@bordighera.it. L'autorizzazione potrà essere rilasciata solo previo N.O. della locale Autorità Marittima;
- 2) l'ormeggio delle unità navali dovrà avvenire esclusivamente *di fianco – all'inglese*, con cime a terra, per il tempo strettamente necessario alle operazioni di alaggio e varo;
- 3) dovrà essere assicurata la permanenza in loco dell'equipaggio pronto, in caso di necessità/emergenza e, su richiesta dell'Autorità Marittima, ovvero dei mezzi navali della Guardia Costiera, a mollare gli ormeggi ed a liberare la banchina in questione nel più breve tempo possibile;



- 4) una volta terminate le operazioni, devono immediatamente procedere ad allontanare l'unità navale dalla banchina di emergenza e liberare dall'area di emergenza dalle attrezzature utilizzate per le operazioni (autogru, rimorchi, carrelli, invasature, ecc.) e, in caso di alaggio, la stessa unità;
- 5) assicurarsi che l'area sia ben delimitata e segnalata mediante apposita segnaletica e cartellonistica, al fine di evitare l'accesso di persone e veicoli estranei all'attività ivi esercitata.

L'utilizzo dell'area di emergenza e della relativa banchina rientra nella piena responsabilità del soggetto utilizzatore il quale è tenuto a verificare preliminarmente la sussistenza di tutte le condizioni necessarie ad assicurarne un sicuro uso, valutando con la massima diligenza ogni rischio direttamente o di riflesso connesso con l'operazione e l'utilizzo dei prescritti DD.PP.II. in relazione all'attività svolta;

Il Soggetto utilizzatore è responsabile della prevenzione, contenimento, rimozione e smaltimento di ogni rifiuto e/o agente inquinante eventualmente generato durante le operazioni di alaggio e varo.

Autogru, argani, verricelli ed altri mezzi meccanici fissi e mobili in esercizio, utilizzati nelle attività di cui ai precedenti paragrafi a) e b) del presente articolo, devono essere in possesso di apposito verbale di collaudo, ispezione periodica di sicurezza, polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi ed ogni altra certificazione in corso di validità per l'utilizzo fuori dalle aree di cantiere.

c) Scivoli:

I due *scivoli* di alaggio/varo presenti lungo la *banchina di riva*, sono destinati per le operazioni di alaggio/varo di natanti fino ad una lunghezza massima di 7,50 mt. f.t..

In tale area è vietata la sosta di veicoli, la posa di ogni materiale e l'esecuzione di qualsiasi lavoro di manutenzione navale.

L'autorizzazione all'impiego degli scivoli è demandata al *Soggetto gestore* che, potendo prevedere un'eventuale tariffa, ne definisce altresì i limiti d'utilizzo ed assicura che l'area venga opportunamente indicata mediante apposita segnaletica e cartellonistica.

Tale attività può essere eseguita solo in ore diurne e con condizioni meteo marine favorevoli.

Le operazioni di alaggio/varo possono essere effettuate dal proprietario del natante o da soggetto diverso dal proprietario del natante (operatori autorizzati ai sensi dell'art. 68 C.N.), in ogni caso, prima di iniziare l'attività, è necessario essere in possesso della citata autorizzazione.

L'accesso allo scivolo deve essere effettuato da un solo veicolo per volta che deve occupare l'area per il solo tempo strettamente necessario all'operazione. I veicoli in attesa devono mantenersi ad idonea distanza di sicurezza e posizionarsi in modo tale da non arrecare intralcio o pericolo per le operazioni in corso e per la circolazione stradale portuale.

Il *Soggetto utilizzatore* deve garantire il rispetto dei limiti d'impiego degli scivoli, secondo le seguenti prescrizioni:

- 1) coloro che intendono utilizzare gli scivoli al fine dell'alaggio/varo di natanti da diporto, dovranno chiedere la preventiva autorizzazione, almeno 48 ore prima dell'inizio delle operazioni, al Concessionario Soggetto Gestore del porto, inviando il previsto modulo di richiesta alla mail: ufficioporto@bordighera.it. L'autorizzazione non è soggetta al preventivo N.O. della locale Autorità Marittima;
- 2) è vietato impiegare sistemi di alaggio e varo diversi dalle selle carrabili. In particolare è vietato impiegare cavi e funi sotto la trazione di verricelli;
- 3) coloro che utilizzano lo scivolo di alaggio e varo, una volta terminate le operazioni, devono immediatamente procedere ad allontanare dall'area gli eventuali veicoli ed attrezzature utilizzati per le operazioni (carrelli, invasature, ecc.) e, in caso di alaggio, la stessa unità;
- 4) l'utilizzo dello scivolo rientra nella piena responsabilità dell'utente il quale è tenuto a verificare preliminarmente la sussistenza di tutte le condizioni necessarie ad assicurarne un sicuro uso, valutando con la massima diligenza ogni rischio direttamente o di riflesso connesso con l'operazione;



- 5) al termine delle operazioni di varo l'unità deve allontanarsi dalla banchina/pontile e non sostarvi oltre ai tempi strettamente connessi con l'operazione, comunque mai superiori a 20 minuti.

TITOLO IV

CIRCOLAZIONE STRADALE IN AMBITO PORTUALE

Articolo 10 Generalità

La circolazione stradale, pedonale e la sosta veicolare nelle aree e strade aperte all'uso pubblico ed a quelle a traffico limitato (ZTL) del porto turistico di Bordighera sono consentite, per tutto quanto non disposto dal presente Regolamento, nel rispetto delle pertinenti disposizioni del *Nuovo codice della strada* ([D.Lgs n. 285/1992 e ss.mm.ii.](#)) e relativo Regolamento di esecuzione, a cui si fa rinvio per la disciplina in genere della circolazione e per le modalità e tipologie di segnaletica stradale.

Al di fuori delle aree aperte alla pubblica viabilità ed a quelle a traffico limitato (ZTL), ovvero nelle *c.d.* aree operative portuali, delimitate da linea gialla posta a ciglio banchina o in aree precipuamente indicate da opportuni provvedimenti, vige la disciplina posta dal Codice della Navigazione e relativo Regolamento di esecuzione - parte marittima.

Qualsiasi modifica, anche temporanea, della rete viaria e della circolazione esistente, l'apertura di cantieri e l'esecuzione di lavori e/o manifestazioni di qualsiasi genere sulla sede stradale portuale potrà aver luogo previo rilascio di idoneo titolo demaniale marittimo per l'occupazione delle aree portuali rilasciato dall'Amministrazione Comunale e, qualora comporti effetti sulla circolazione stradale, veicolare e pedonale, dovrà essere regolamentata con apposita Ordinanza dell'Autorità Marittima.

Articolo 11 Obblighi del Soggetto Gestore

Il *Concessionario* o, per esso, il *Soggetto gestore*, deve provvedere a:

- a) delimitare opportunamente le aree aperte all'uso pubblico separandole da quelle di limitato uso (ZTL), interdette o di cantiere, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di prevenzione e sicurezza, al fine di garantire la non promiscuità tra le stesse;
- b) installare e mantenere idonea coerente segnaletica stradale, orizzontale e verticale, diurna e notturna, presso i varchi di accesso e per tutte le aree portuali, le aree veicolari, le pedonali, gli stalli, le aree destinate al deposito delle attrezzature da pesca professionale e le eventuali aree di cantiere, segnalando adeguatamente la presenza di eventuali pericoli (es. mancanza protezioni ciglio banchina, zone esposte a mareggiata, mancanza parapetto sui camminamenti sopraelevati, etc.);
- c) predisporre idonei sistemi fisici di protezione parallelamente al ciglio banchina (es. fioriere, cordoli, dissuasori, etc.) per prevenire il rischio di caduta accidentale di veicoli negli specchi acquei portuali. A tal riguardo dovrà essere apposta apposita cartellonistica stradale segnalante il pericolo di caduta a mare dei veicoli. In caso contrario dovrà essere apposta idonea segnaletica destinata ad evidenziare la mancanza di protezioni lungo il ciglio banchina, sulle aree adiacenti e sui pontili;
- d) adottare ogni altro utile accorgimento teso a garantire la sicurezza, la pubblica incolumità e l'ordine della circolazione;
- e) adottare ogni altra misura e precauzione tesa ad evitare qualsiasi possibilità di rischio o di incidente, di inquinamento, di infortunio alle persone, alle opere e ai beni mobili o immobili;
- f) rilasciare apposite autorizzazioni ai soggetti aventi titolo all'accesso ed alla circolazione nelle “*Aree ad accesso pubblico a traffico limitato – ZTL*” e “*Aree operative*”;
- g) rendere disponibile all'Autorità Marittima ed alle Forze dell'Ordine, su richiesta e per le finalità istituzionali, l'elenco dei suddetti aventi diritto.

Laddove il *Concessionario* o, per esso, il *Soggetto gestore*, opti per limitare l'accesso al porto – od a determinate aree portuali – ai soli utenti debitamente autorizzati, tali aree saranno da ritenersi ad accesso/traffico pubblico limitato.



Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si richiamano le vigenti normative che attribuiscono al "datore di lavoro e/o titolare della concessione" specifiche incombenze a tutela della salute e sicurezza di lavoratori e fruitori in genere, nonché l'attuazione di provvedimenti tra i quali la realizzazione della segnaletica di sicurezza.

Al fine di evitare l'accesso incontrollato di veicoli in porto, a garanzia della sicura fruibilità del sistema stradale, il Concessionario o, per esso, il Soggetto gestore, può adottare idonei sistemi di controllo dell'accesso veicolare atti a limitare la presenza di autovetture nel numero massimo di capienza ai fini di sicurezza. Rientra nella sfera decisoria del Concessionario o, per esso, del Soggetto gestore, la scelta del sistema ritenuto più idoneo. Tali sistemi non devono comunque impedire o sensibilmente rallentare l'intervento in zona di mezzi di polizia e di soccorso.

Articolo 12 Destinazione, disciplina e divieti per la circolazione nelle diverse aree portuali

La distinzione delle aree portuali, come risultante dalle destinazioni individuate al riguardo dal Concessionario o Soggetto gestore ("*Aree aperte all'uso pubblico*", "*Aree ad accesso pubblico a traffico limitato – ZTL*" e "*Aree operative*"), dev'essere segnalata con apposita cartellonistica e segnaletica orizzontale e verticale prevista dal Nuovo codice della strada e dal relativo Regolamento di esecuzione.

12.1 Aree aperte all'uso pubblico

Rientrano nelle strade portuali interne aperte all'uso pubblico tutte le aree potenzialmente accessibili da tutti ed escluse da zone ad accesso/traffico limitato, da zone operative e/o temporaneamente normate da appositi provvedimenti di interdizione.

12.2 Aree ad accesso pubblico a traffico limitato (ZTL)

Rientrano nelle strade portuali interne ad accesso pubblico a traffico limitato (ZTL) tutte quelle aree contraddistinte dalla relativa segnaletica, per le quali l'accesso e la circolazione sono consentiti solo a particolari categorie di utenti o veicoli espressamente autorizzate/individuate dal Concessionario, o per esso, dal Soggetto gestore. L'area è assimilabile ad una "zona a traffico limitato", interdetta al transito ed alla sosta di veicoli, di cui al Titolo III – Capo I del Nuovo codice della strada, non espressamente autorizzato.

Sono esclusi dal divieto di accesso nelle aree di cui al presente paragrafo:

- a) mezzi e personale delle Forze di Polizia, delle Forze Armate e degli altri Enti con compiti di polizia (es. Vigili del Fuoco, ASL, etc.) ed istituzionali che, per ragioni di servizio, hanno necessità di accedere nella zona;
- b) personale e mezzi di soccorso e pubblica assistenza;
- c) veicoli muniti del contrassegno di cui all'articolo 188 del Nuovo codice della strada (*circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide*) utilizzati in conformità alle vigenti disposizioni in materia;
- d) veicoli muniti del contrassegno di autorizzazione all'ingresso nei porti dello Stato rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- e) altri veicoli o categorie di veicoli comunque autorizzati secondo specifiche disposizioni da inserire e rendere pubbliche nel Regolamento di gestione dell'approdo.

12.3 Aree operative.

Rientrano nelle zone operative portuali le seguenti aree:

- a) l'intero ciglio banchina contraddistinto da linea gialla continua di tutte le banchine portuali;
- b) le aree destinate alle attività della pesca professionale e quelle destinate al deposito degli attrezzi da pesca, così come disciplinate dall'art. 7, lett. "v" e "x", del presente Regolamento;
- c) l'area di emergenza;
- d) le aree ove insistono zone di rimessaggio e autogru per movimentazione di imbarcazioni e natanti;
- e) gli scali di alaggio;
- f) gli stalli riservati al parcheggio dei mezzi della Guardia Costiera e del Concessionario nonché altre aree individuate con appositi provvedimenti.



12.4 Spazi (stalli) destinati alla sosta

Le aree destinate a parcheggio sono appositamente delimitate a cura del Concessionario e sono individuate da apposita segnaletica verticale ed orizzontale.

I veicoli devono essere posti secondo quanto prescritto da suddetta segnaletica a norma del Nuovo codice della strada.

La segnaletica orizzontale delle aree di parcheggio sarà:

- di colore bianco, per gli stalli di sosta pubblici (anche se a disco orario);
- di colore giallo, per gli stalli di sosta riservati agli automezzi di soccorso, di polizia, diversamente abili, zona carico/scarico merci, pescatori professionisti, Guardia Costiera e Concessionario;
- di colore blu, per gli stalli di sosta a pagamento;
- di colore verde, nell'ipotesi di stalli dedicati alla ricarica delle auto elettriche, se in presenza di colonnina per la ricarica;
- di colore rosa, nell'ipotesi di stalli dedicati a donne in gravidanza oppure genitori, di entrambe i sessi, di bambini fino a 2 anni di età.

12.5 Disciplina e divieti

In tutta l'area portuale del porto di Bordighera – “Aree aperte all'uso pubblico”, “Aree ad accesso pubblico a traffico limitato (ZTL)” e “Aree operative”:

- a) la velocità massima dei veicoli non deve superare i 10 Km/h e, comunque, deve essere tale da non costituire, in qualsiasi condizione di tempo e visibilità, pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ovvero causa di intralcio alla circolazione. Eventuali limitazioni di velocità sono indicate da appositi segnali stradali posti sulla carreggiata o da apposita cartellonistica.
- b) nella carreggiata vige il doppio senso di marcia, divieto di sosta e di fermata, divieto di sorpasso e di inversione a “U”, con obbligo di invertire la marcia negli appositi spazi di manovra presenti.
- c) è vietata la sosta e la fermata di qualsiasi veicolo, con rimozione forzata, lungo tutto il ciglio banchina, contraddistinto da linea gialla continua e, comunque, ad una distanza inferiore a 2 (due) metri dallo stesso.
- d) nelle “Aree ad accesso pubblico a traffico limitato (ZTL)” e “Aree operative” i veicoli devono essere muniti del contrassegno autorizzativo, dal quale si evinca la targa del veicolo ed il periodo di validità/scadenza; tale contrassegno è da esporre in posizione chiaramente visibile (sul cruscotto o parabrezza), tale da consentirne l'agevole lettura da parte degli organi di controllo.
- e) la sosta è consentita esclusivamente negli spazi (stalli) autorizzati per il parcheggio. Nelle rimanenti aree il divieto di sosta è permanente, con rimozione forzata.
- f) la sosta, nei corrispondenti stalli, è consentita esclusivamente a velocipedi [art. 50 C.d.S.], ciclomotori [art. 52 C.d.S.], motoveicoli [art. 53 C.d.S.], autovetture e autoveicoli [art. 54 c. 1, limitatamente alle lett. a), c), f) e g) C.d.S] ed è espressamente vietata agli autocaravan e caravan [art. 54 c. 1, lett. m) C.d.S];
- g) è vietato il deposito, anche temporaneo, di qualunque attrezzatura/materiali negli stalli destinati alla sosta, comprese le attrezzature della pesca professionale, i carrelli-rimorchio e le invasature delle unità. Questi ultimi dovranno essere posizionati nelle eventuali apposite aree indicate dal Concessionario.
- h) è prevista la rimozione forzata del veicolo qualora lo stesso si trovi:
 - al di fuori degli spazi destinati a parcheggio in posizione tale da arrecare intralcio alla sicura circolazione ovvero potenziale ostacolo al rapido transito dei mezzi di soccorso;
 - al di fuori degli spazi destinati a parcheggio in posizione tale da impedire o rendere difficoltoso il raggiungimento dei dispositivi fissi antincendio;
 - in prossimità di curve e passaggi pedonali o in posizione tale da occultare la vista di segnali stradali o situazioni di pericolo.
- i) la sosta dei veicoli destinati al carico/scarico di merci è limitata al tempo strettamente necessario per l'effettuazione di tali operazioni e comunque non superiore a 20 minuti. In tali stalli è obbligatorio l'uso del *disco orario* da esporre in posizione chiaramente visibile (sul cruscotto o parabrezza), tale da consentirne l'agevole lettura da parte degli organi di controllo.



- j) la rimozione forzata del veicolo sarà effettuata nei casi previsti dal Nuovo codice della strada e avverrà con l'ausilio della società convenzionata con il Comune di Bordighera per il medesimo servizio nel territorio comunale.
- k) fermo restando quanto previsto dall'articolo 188 del Nuovo codice della strada, nelle “Aree aperte all’uso pubblico” ed “Aree ad accesso pubblico a traffico limitato – ZTL”, dovranno essere predisposti un congruo numero di spazi dedicati alla sosta di veicoli in uso a persone diversamente abili ed al carico/scarico delle merci, in proporzione al numero totale di stalli realizzati.
- l) i pedoni sono tenuti a circolare sui marciapiedi o sugli appositi percorsi pedonali opportunamente illuminati e segnalati; devono attraversare la carreggiata avvalendosi degli appositi attraversamenti pedonali opportunamente segnalati sul manto stradale; devono prestare attenzione lungo i camminamenti in banchina e sui pontili privi di protezioni evitando eventuali ostacoli connessi direttamente o indirettamente alla presenza di imbarcazioni presso gli accosti. Laddove non presenti marciapiedi o passaggi pedonali, i pedoni devono procedere mantenendosi a debita distanza di sicurezza dal ciglio banchina e prestando la massima attenzione a tutte le operazioni in corso connesse direttamente o indirettamente alla presenza di imbarcazioni presso gli accosti (ormeggio, disormeggio, carico/scarico merci, alaggio e varo etc.).

Si richiama il precedente art. 7, lett. “aa” per ciò che concerne il *divieto di lavaggio di ogni genere di veicolo, di cui al titolo III – Capo I, del Nuovo codice della strada.*

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, trovano applicazione tutte le pertinenti disposizioni del Nuovo codice della strada e del relativo Regolamento di esecuzione, citato in premessa, e loro successive integrazioni e modifiche.

Tutte le prescrizioni di detto Regolamento sono sempre soggette al disposto del Codice della Navigazione e del Codice della Strada e si aggiorneranno nel rispetto degli stessi.

Articolo 13 Condizioni meteorologiche particolarmente avverse

Durante l'imperversare di condizioni meteo marine avverse tali da comportare la tracimazione dell'acqua marina dalle opere foranee nella sottostante banchina di sopraflutto, è interdetta la circolazione veicolare e pedonale sulle aree portuali interne interessate.

Al riguardo, sarà cura del Concessionario, o per esso, del Soggetto gestore, mantenere in zona idonea cartellonistica monitoria (anche a mezzo di eventuali pannelli elettronici) ed accorgimenti tecnici (es. sbarra di chiusura o transenne mobili) atti ad impedire il transito di veicoli e pedoni lungo le aree interessate.

Nelle aree portuali ritenute maggiormente soggette a tal fenomeno, il Concessionario o, per esso, il Soggetto gestore dovrà allestire appositi accorgimenti atti alla salvaguardia della pubblica incolumità, quali un “tientibene” e salvagenti anulari muniti di sagola galleggiante posti ad intervalli non inferiori a 50 metri, nonché adoperarsi per il monitoraggio costante delle zone.

Il Concessionario o, per esso, il Soggetto gestore è altresì tenuto al mantenimento di un servizio di pronto intervento assicurato a mezzo del personale portuale, dotato di dispositivi di protezione individuale in grado di intervenire in zona, in caso di necessità, ad esplicita richiesta degli interessati e comunque se ritenuto fattibile ed opportuno al fine di far fronte ad ogni necessità connessa con la presenza di imbarcazioni all'ormeggio o persone/veicoli/cose in banchina.

È preciso dovere di tutte le persone che fanno ingresso nelle aree portuali informarsi preventivamente in merito alle previsioni meteorologiche locali, anche consultando gli appositi bollettini meteo, adottando ogni conseguente cautela per prevenire possibili rischi connessi a previste condizioni avverse che possano compromettere la sicura circolazione nell'area.

Al fine di prevedere con la massima tempestività l'eventuale verificarsi di condizioni meteo marine potenzialmente idonee ad ingenerare la tracimazione di acqua di mare sulle aree portuali, il Concessionario o, per esso, il Soggetto gestore dovrà monitorare con particolare cura i bollettini meteo relativi alla zona di mare in questione, attivandosi, nel caso di previsioni particolarmente avverse, affinché la possibile chiusura delle



banchine interessate sia pubblicizzata per tempo a favore di tutta l'utenza portuale, nella sua accezione più ampia.

Analogo monitoraggio dovrà essere eseguito dagli altri soggetti sub Concessionari presenti nell'approdo.

TITOLO V

NORME PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI CON E SENZA L'USO DI FONTI TERMICHE A BORDO DELLE UNITA' NAVALI E A TERRA NEL PORTO DI BORDIGHERA

Articolo 14 Tipologia dei lavori consentiti negli ambiti portuali

Nel porto di Bordighera è consentita alle unità all'ormeggio l'esecuzione di lavori considerati di scarsa rilevanza che non comportino alcuna dispersione di materiali nell'ambiente circostante.

Non può essere considerato di scarsa rilevanza ogni intervento che:

- a) apporta modifiche all'opera viva sia internamente che esternamente;
- b) include l'attività di carteggio, verniciatura, lucidatura;
- c) comporta l'effettuazione di abrasioni o intagli, mediante apparati elettro-meccanici, a tutte le parti esterne dell'unità, in ragione della conseguente dispersione di materiali in mare;
- d) apporta modifiche all'apparato motore (sia asservito alla propulsione che alla generazione di energia elettrica);
- e) apporta modifiche agli apparati di governo (timone, eliche di manovra, etc.);
- f) apporta modifica agli apparati che favoriscono il mantenimento di assetti variabili in navigazione (pinne stabilizzatrici, flap, etc.);
- g) impiega apparati rumorosi o produce rumori idonei a disturbare le unità adiacenti;
- h) interessa ogni apprestamento dedicato all'immissione/espulsione di acqua di mare attraverso lo scafo;
- i) apporta modifiche all'impianto elettrico, salvo i casi in cui sia possibile riattivare l'alimentazione generale dell'unità al termine di ogni giornata lavorativa o di parte della lavorazione; dev'essere sempre garantita la possibilità di attivare il motore e di impiegare gli organi di propulsione e di governo.

Per essere ritenuti di scarsa rilevanza i lavori devono rispondere, inoltre, ai seguenti requisiti:

- 1) non essere idonei a inficiare la sicurezza dell'unità;
- 2) non comportare l'incapacità dell'unità di muoversi autonomamente;
- 3) non comportare disagi alle unità adiacenti;
- 4) essere eseguiti in zone dell'unità sgombre da materiali infiammabili o combustibili (residui oleosi, cascami, materie grasse, elementi strutturali combustibili, solventi, pitture, prodotti petroliferi, etc.) di qualsiasi natura e/o loro contenitori;
- 5) non essere eseguiti in locali chiusi o in aree adiacenti a locali, depositi, cale e magazzini, che contengano materiali infiammabili o combustibili, residui oleosi, cascami, materie grasse, elementi strutturali combustibili, solventi, pitture, prodotti petroliferi, etc. di qualsiasi natura e/o loro contenitori, se non degassificati come da idonea certificazione.

All'interno dell'area di "alaggio, rimessaggio e varo di unità navali" si possono effettuare, nei modi e nei tempi stabiliti, unicamente i lavori previsti dal contratto di sub-concessione (45/bis C.N.), stipulato fra il Comune di Bordighera ed il Gestore, così come anche meglio indicati nel relativo "Capitolato speciale d'appalto".

Articolo 15 Lavori subacquei

Per quanto concerne la disciplina per l'esecuzione di lavori subacquei nel porto di Bordighera, si fa rimando a quanto prescritto dal "Regolamento di sicurezza per le operazioni subacquee nel Circondario Marittimo di Sanremo" – Edizione 2017, approvato con [Ordinanza n. 6 in data 04.03.2017 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Sanremo](#) e ss.ii.mm., citato in premessa.



Articolo 16 Uso di miscele ossiacetileniche, della fiamma ossidrica, della saldatura elettrica o di fonti termiche – autorizzazione

L'uso delle miscele ossiacetileniche, della fiamma ossidrica, della saldatura elettrica o comunque di fonti termiche a bordo delle unità presenti nel porto di Bordighera, fermo restando il rispetto delle norme per la prevenzione infortuni e l'igiene del lavoro di cui al D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e ss.ii.mm., nonché delle norme contenute nel D.Lgs. n. 271 del 27.07.1999 ai fini della prevenzione degli incendi a bordo e della tutela della sicurezza della navigazione, è regolato dalle norme contenute nel presente articolo.

L'esecuzione di lavori a bordo di unità ormeggiate nel Porto di Bordighera, che comportino l'utilizzo della fiamma, come sopra meglio definita, è soggetta a specifica autorizzazione da parte dell'Autorità Marittima competente, da richiedersi a cura del Proprietario o dal Comandante/Conducente dell'unità, ovvero dal titolare dell'impresa di manutenzione, riparazione e trasformazione navale. La preventiva istanza, dev'essere corredata da un certificato di non pericolosità rilasciato dal consulente chimico di porto abilitato, del Compartimento Marittimo di Imperia.

L'Autorità Marittima indicherà nel proprio provvedimento autorizzativo le misure da adottarsi nel corso delle operazioni, inviando copia dello stesso all'Autorità Sanitaria competente per territorio.

TITOLO VI

DEPOSITI COSTIERI E DISCIPLINA PER LA SICUREZZA DEL RIFORNIMENTO AD UNITA' NAVALI

Articolo 17 Rifornimento di carburanti

Nel porto di Bordighera non è presente un distributore fisso di carburanti - c.d. deposito costiero. A causa dell'assenza di tale servizio, le operazioni di bunkeraggio/rifornimento alle unità navali non sono consentite; per tale divieto si richiama il precedente art. 7, lettere q) ed r).

Fermo restando quanto disciplinato dall'[Ordinanza n. 59 in data 06.09.2018 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Sanremo](#) e ss.ii.mm. citata in premessa – *“Regolamento delle operazioni di bunkeraggio nel porto e nella rada di Sanremo”* e, per quanto applicabili, negli altri porti/rade minori del Circondario Marittimo di Sanremo e ss.ii.mm. – il bunkeraggio/rifornimento di carburante e prodotti combustibili attraverso autobotte, cisterne, è soggetta a specifica autorizzazione da parte dell'Autorità Marittima competente che, sentito il Concessionario e, ove compatibile con il mantenimento delle condizioni minime e di sicurezza, determina la porzione di banchina destinata a tale operazione. La preventiva istanza (modulo “A” Ord. 59/2018 e ss.ii.mm.), dovrà essere avanzata a cura del Proprietario o dal Comandante/Conducente dell'unità, ovvero dal titolare dell'impresa di manutenzione, riparazione e trasformazione navale.

Il Comandante/conducente dell'unità potrà procedere al rifornimento dell'unità navale, solo dopo aver ottenuto la predetta autorizzazione attenendosi alle prescrizioni in essa contenute

Nel tratto di banchina destinato alle operazioni di rifornimento carburante è consentito l'ormeggio alle unità per il tempo strettamente necessario all'esecuzione delle operazioni di rifornimento.

TITOLO VII

ANTINCENDIO, ANTINQUINAMENTO E GESTIONE RIFIUTI

Articolo 18 Disciplina e misure antincendio in ambito portuale

Ferme restando le disposizioni contenute nella “Monografia per il servizio antincendio del porto di Bordighera” e di quelle contenute in eventuali provvedimenti a carattere generale e di indirizzo emessi dall'Autorità Comunale, il Comandante/Conducente di unità in genere ormeggiate in porto deve:

- evitare di lasciare sotto tensione, se non necessario, l'allaccio elettrico alla banchina e le relative utenze di bordo, isolando quelle non indispensabili e provvedendo alla ricarica delle batterie solo quando l'unità è presidiata o comunque controllata. Per tale prescrizione si richiama il precedente art. 7, lettera w); gli impianti elettrici di bordo devono essere comunque in perfetto stato di funzionamento e manutenzione;



- verificare la corretta chiusura di tutti i rubinetti e le valvole dei combustibili e che non vi siano fiamme libere, fornelli a gas e altri possibili inneschi a bordo;
- mantenere in efficienza ed in stato di rapido funzionamento gli impianti ed i servizi di bordo per la segnalazione degli incendi, assicurando un servizio permanente di vigilanza a mezzo del personale appositamente autorizzato;
- gli estintori di bordo devono essere rispondenti alle norme in vigore, in numero sufficiente ed in perfetta efficienza;
- consentire, quando ne siano richiesti dal Comando del porto, che sulle unità navali abbiano luogo esercitazioni antincendio con Vigili del Fuoco e squadre ausiliarie antincendio;
- astenersi dal procedere al travaso di combustibili e/o bunkeraggio a mezzo di apprestamenti, sistemazioni o apparecchiature proprie. Per tale prescrizione si richiama integralmente il precedente art. 17;
- provvedere rapidamente, in caso di incendio o di principio di incendio a bordo, ad allertare il Soggetto gestore, i Vigili del Fuoco al numero unico 112 e l'Autorità Marittima al numero di emergenza 1530, per l'adozione di misure/interventi tesi a fronteggiare senza ritardo l'emergenza, procedendo a mettere in sicurezza le persone eventualmente presenti a bordo e attuando le misure necessarie a contenere/estinguere l'incendio con i mezzi in dotazione all'unità, in attesa dell'arrivo dei mezzi di soccorso, dando comunque assoluta priorità alla salvaguardia della propria e altrui incolumità fisica.

Il Concessionario ha l'obbligo di dotare il porto di apprestamenti antincendio, di tipo fisso e mobile, in idonea quantità e secondo le apposite specifiche tecniche previste dalle vigenti normative. Tali apprestamenti dovranno essere sempre mantenuti in piena efficienza (Allegato 2 – Monografia presidi antincendio fissi).

Per garantire il pronto intervento in caso di incendio, è vietato depositare merci, veicoli, attrezzature di qualsiasi natura in posizione tale da impedire o comunque ostacolare il pronto accesso agli apprestamenti antincendio portuali, come indicati da apposita segnaletica da apporsi a cura del Concessionario o, per esso, del Soggetto gestore. Il proprietario/possessore di tali beni deve rimuoverli prontamente su ordine, anche verbale, dell'Autorità Marittima o su richiesta del Soggetto gestore.

Se espressamente disposto dall'Autorità comunale concedente, ai sensi dell'articolo 5 della [Legge 690/1940](#), il Soggetto gestore è tenuto ad organizzare un proprio servizio di prevenzione ed estinzione incendi e ad uniformarsi alle disposizioni generali di indirizzo eventualmente emesse dalla stessa Autorità.

Ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro il Soggetto gestore deve redigere secondo le forme previste un "Piano per la gestione delle emergenze" che contempli anche le procedure da adottare in caso di incendio o principio di incendio all'interno dell'intero scalo, unità navali comprese.

Nell'ambito della pianificazione deve essere valutata la possibilità di individuare all'interno del porto una "banchina di emergenza", idonea per collocazione ed apprestamenti atti ad ospitare imbarcazioni in avaria o con incendi a bordo, al fine di ottimizzare, in termini di sicurezza ed efficacia, le operazioni di intervento.

Copia di detta pianificazione dovrà essere consegnata all'Autorità Marittima.

In caso di incendio o principio di incendio che si verifichi all'interno dell'intera area portuale, il Soggetto gestore è tenuto ad informare la locale Autorità Marittima, adottando senza indugio le procedure statuite dalle procedure di emergenza di cui sopra.

Articolo 19 Piano antinquinamento portuale

Il Soggetto gestore deve dotarsi di *procedure operative antinquinamento* redatte da un professionista abilitato, a fronte di un accurato studio del rischio e garantire la costante operatività degli apparati ad esso asserviti.

Copia del piano di contrasto agli eventi inquinanti deve essere consegnato all'Autorità marittima. Le procedure devono necessariamente garantire un sistema di pronto intervento in caso di inquinamento nello specchio acqueo portuale.



Il Soggetto gestore, tra le varie dotazioni previste, deve necessariamente detenere in misura idonea:

- panne galleggianti di lunghezza sufficiente a chiudere l'imboccatura del porto in caso di emergenza e/o a circoscrivere le unità ospitate all'interno del porto;
- panne assorbenti;
- fogli assorbenti;
- prodotto disperdente/abbattente, approvato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, della tutela del territorio e del mare, da utilizzarsi solo dietro formale autorizzazione del competente Ufficio di quel Ministero.

Tali dotazioni devono essere custodite in luogo idoneo per l'immediato utilizzo in caso di necessità e ne deve essere comunicata periodicamente l'aggiornata consistenza ed ubicazione all'Autorità Marittima.

Articolo 20 Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dai residui del carico

Fermo restando quanto disposto dal [Decreto Legislativo n. 197 in data 08.11.2021](#), il porto di Bordighera, ai sensi dell'art. 5, comma 8 del predetto D.Lgs., è esentato dall'applicazione dei commi da 1 a 4 del medesimo articolo, per le motivazioni meglio chiarite nelle premesse all'[Ordinanza n. 52 in data 23.06.2022 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Sanremo](#).

Articolo 21 Abbandono di rifiuti, inquinamento ambientale e affondamento di unità navali

Nel richiamare il precedente art. 7 lett. "u", negli specchi acquei portuali e nella rada di Bordighera, salvo quanto già previsto dalle pertinenti normative nazionali e internazionali, è fatto divieto assoluto di gettare e/o abbandonare spazzature, ceneri, immondizie e rifiuti di qualsiasi specie (art. 183 del [Decreto Legislativo 152/2006](#)), nonché acque nere e grigie. L'eventuale getto accidentale in mare di residui solidi galleggianti e/o spandimento di prodotti oleosi, dovranno essere comunicati tempestivamente all'Autorità Marittima, ed eliminati nel più breve tempo possibile a cura ed a spese del responsabile con l'impiego di mezzi propri o avvalendosi delle ditte iscritte ai sensi dell'articolo 68 del Codice della Navigazione.

Qualora il responsabile non provvedesse ad eseguire la pulizia o bonifica come sopra indicato, l'Autorità Marittima provvederà d'ufficio a spese ed a danno del contravventore.

Nel caso di affondamento di merci e di altri materiali negli specchi acquei portuali si procederà a norma dell'articolo 72 del Codice della Navigazione e dell'articolo 89 del Regolamento di esecuzione per la navigazione marittima.


Nel caso di affondamento di navi o di aeromobili si procederà a norma dell'articolo 73 del Codice della Navigazione e dell'art. 90 e seguenti del relativo Regolamento.

Articolo 22 Disposizioni finali

Deroghe alle norme del presente Regolamento possono essere autorizzate dall'Autorità Marittima per motivate esigenze e con specifiche prescrizioni, acquisiti eventuali pareri ritenuti necessari.

=====

Allegato 1 – Planimetria portuale



CITTÀ DI BORDIGHERA

Provincia di Imperia
SETTORE TECNICO
 Servizio Porto



Planimetria zone di ormeggio e aree demaniali in concessione

Allegato 2 – Monografia presidi antincendio fissi

